

ORDINANZA N.2 / 2019 / TRN

Norme per la disciplina della circolazione delle persone e degli automezzi nell'area interna dell'Aeroporto Internazionale di Torino - Caselle

Il Dirigente dell'Enac competente per l'aeroporto di Torino Caselle

- VISTI** gli articoli 687, 704, 705, 718, 1174 e 1175 del Codice della Navigazione;
- VISTO** il Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo Regolamento di attuazione – DPR 16/12/1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Regolamento di Scalo dell'Aeroporto di Torino attualmente in vigore;
- VISTO** il Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile attualmente in vigore;
- VISTO** le pertinenti procedure del Programma di Sicurezza Aeroportuale dell'Aeroporto di Torino-Caselle attualmente in vigore;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2018/1139 e relativi Atti di Esecuzione;
- CONSIDERATA** l'esigenza di aggiornare le norme che regolano la circolazione delle persone e degli automezzi nell'area interna aeroportuale, rendendo cogente quanto previsto in proposito dal Manuale di Aeroporto;
- SENTITI** gli Enti di Stato interessati ed il Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A.

ORDINA

Art. 1 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Area di manovra: parte dell'aeroporto adibita al decollo, all'atterraggio ed al movimento a terra degli aeromobili, con esclusione dei piazzali Parcheggio Principale, Aviazione Generale e Kilo (All. 1) e delle aree Leonardo S.p.A. nord e Leonardo S.p.A. sud.

Area di movimento: parte dell'aeroporto destinata al movimento a terra degli aeromobili, comprendente l'area di manovra, i piazzali del Parcheggio Principale, della Aviazione Generale e Kilo (All. 1), escluse le aree Leonardo S.p.A. nord e Leonardo S.p.A. sud.

Parte critica: parte dell'aeroporto coincidente o posta all'interno dell'area sterile, rappresentata da qualsiasi area, superficie, locale o manufatto cui hanno accesso i passeggeri in partenza con i rispettivi bagagli a mano già sottoposti a controllo, ovvero in cui possono transitare o sostare i bagagli da stiva in partenza o in transito, anch'essi già sottoposti a controllo, se detti bagagli non vengono specificamente protetti ai fini di sicurezza. Si specifica che nel caso dell'Aeroporto di Torino la parte critica coincide con l'area sterile.

Area sterile (airside): parte di *airside* dove vengono applicati controlli, volti ad assicurare che nessuna persona o veicolo non autorizzati possano accedere alla stessa.

Area doganale: area e locali sui quali la vigilanza ed il controllo vengono esercitati direttamente dalla Dogana, o da questa tramite la Guardia di Finanza.

Uscite di sicurezza: uscite destinate in caso di evacuazione esclusivamente alla salvaguardia della vita umana ed il cui uso, in via ordinaria, è tassativamente vietato.

Manuale di Aeroporto: documento redatto dal Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A. in ottemperanza al Regolamento (UE) 2018/1139 e relativi Atti di Esecuzione, contenente le istruzioni, le informazioni e procedure necessarie relative all'aeroporto di Torino-Caselle.

PEA: Piano di Emergenza Aeroportuale Incidente Aereo, nella versione in vigore.

ASA (Aircraft Safety Area): area di sicurezza degli aeromobili delimitata da apposita segnaletica, che deve essere libera da veicoli e attrezzature durante la manovra di ingresso e di uscita dell'aeromobile dalla piazzola (stand) del parcheggio aeromobili (apron).

Art. 2 – VARCHI DI ACCESSO

a) Varchi da utilizzare normalmente per accedere all'area sterile

○ **Varco aerostazione Liv. 0.00=Varco VIP**

Pedonale per il personale aeroportuale / Equipaggi in servizio / accesso straordinario agli uffici "Lost & Found" / passeggeri di Aviazione Generale negli orari di chiusura del terminal dedicato.

○ **Varchi aerostazione Liv. 6.61=Varchi passeggeri**

Pedonale/ Pedonale per il personale aeroportuale

○ **Varchi aerostazione Liv. 10,93=Varchi passeggeri**

Pedonale

- **Varco 3**
Pedonale / Carraio
- **Varco terminal aviazione generale**
Pedonale
- **Varco merci**
Pedonale – riservato al personale operante presso il terminal merci.

b) <u>Altri Varchi</u>

- **Varco 1**
Il varco carraio 1 presso l'aerostazione merci è utilizzato per l'uscita dall'aeroporto dei mezzi di soccorso in caso di emergenza ed incidente aereo, secondo le dettagliate procedure contenute nel PEA e nella apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
 - **Cancello di emergenza 1**
Il cancello di emergenza 1 è il varco carraio utilizzato per l'ingresso in aeroporto dei mezzi di soccorso e dei mezzi di recupero salme in caso di emergenza ed incidente aereo, secondo le dettagliate procedure contenute nel PEA e nella apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
 - **Varco Leonardo S.p.A. Nord**
Il varco carraio Leonardo S.p.A. Nord è utilizzato secondo le procedure del Manuale di Aeroporto e la apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
 - **Cancello Nucleo Elicotteristi WF**
Il cancello carraio del Nucleo Elicotteristi dei Vigili del Fuoco è utilizzato secondo l'apposita procedura del Programma di Sicurezza Aeroportuale.
 - **Varchi Aeronautica militare**
L'utilizzo di tali varchi per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il Cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato da apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale.
 - **Varco terminal aviazione generale**
L'utilizzo di tale varco carraio per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato da apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale
 - **Cancelli di emergenza da 2 a 12**
L'utilizzo di tali varchi carrai per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il Cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato in apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale.
 - **Varco Leonardo S.p.A. Sud**
L'utilizzo di tale varco carraio per eventi eccezionali, per la gestione dei voli di Stato, per il Cerimoniale di Stato, per l'accesso di personalità per le quali è richiesta particolare tutela, è disciplinato da apposita procedura contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale
(Nota: il varco di accesso alla taxi way "H" dall'area Leonardo S.p.A. Sud è riservato esclusivamente al transito degli aeromobili).

Art. 3 – ACCESSO ALL'AREA STERILE

L'accesso alle aree lato volo è disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell' Aviazione Civile – parte A – capitolo 1.2. e regolato dalla apposita procedura emessa dal Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A. contenuta nel Programma di Sicurezza Aeroportuale (PSA), dal Regolamento di Scalo, nonché dalle procedure contenute nel Manuale di Aeroporto redatto dal Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A., in ottemperanza al Reg. (UE) 2018/1139 – Annesso VII e relativi Atti di Esecuzione.

Le procedure di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei tesserini aeroportuali di ingresso sono disciplinate dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile – Parte A, Allegato B - Procedura Tesseramento e Lasciapassare.

Le condizioni che determinano l'esito negativo del background check, la sospensione o la revoca dei tesserini aeroportuali d'ingresso già rilasciati, sono quelle indicate nell'allegato 1 del Cap. 11 del Programma Nazionale di Sicurezza.

Nel procedimento di rilascio, sospensione, ritiro e revoca dei tesserini aeroportuali di ingresso, in esecuzione di quanto disposto dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (Parte A, Allegato B - Procedura Tesseramento e Lasciapassare), Enac mantiene esclusivamente il compito di dirimere qualsiasi controversia eventualmente insorta tra i soggetti coinvolti.

Art. 4 – NORME DI CARATTERE GENERALE

Al momento del transito presso il varco doganale, i mezzi che trasportano materiale dovranno essere muniti di bolla di accompagnamento e/o elenco del materiale trasportato. La Guardia di Finanza effettuerà i necessari controlli di istituto.

L'ingresso in area sterile è subordinato alla effettuazione dei controlli da parte del personale preposto, secondo i criteri del PNS ed in base alla verifica dei requisiti di sicurezza operativa prescritti dal Manuale di Aeroporto.

Durante il periodo di permanenza dei veicoli/mezzi all'interno delle aree aeroportuali, potranno essere effettuati controlli sui titoli di accesso a cura di personale ENAC, delle FF.O. e del Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A.

In base a quanto previsto dal Regolamento UE 139/2014, alle procedure contenute nel Regolamento di Scalo e nel Manuale di Aeroporto coloro i quali, per l'espletamento della propria attività necessitano di accedere senza scorta in *airside* e qui operare alla guida di automezzi e/o attrezzature, devono essere in possesso di autorizzazione alla guida (ADP - Aerodrome Driving Permit).

Tutti i veicoli/mezzi, anche speciali, destinati alla circolazione in area sterile, dovranno essere condotti esclusivamente da personale in possesso di idonea Patente di Guida.

Tutti i mezzi operanti in area di movimento devono avere a bordo la *Grid Map* allegata al PEA e ogni altra cartografia o tavola prescritta dal Manuale di Aeroporto, documentazione fornita dal Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A.

Resta rimessa ad ENAC la facoltà di effettuare controlli a campione sulla documentazione dei veicoli e dei mezzi.

Art. 5 – VALIDITA' DEI LASCIAPASSARE – VEICOLI / MEZZI

La validità del lasciapassare dei veicoli viene determinata in base alla richiesta effettuata e comunque con un limite massimo di 5 anni, a condizione che restino invariati i requisiti di proprietà e di circolazione (massimali assicurativi, revisioni, certificazioni). Il lasciapassare viene rilasciato dal Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A., in base a specifica procedura ed in accordo con quanto disciplinato dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile.

Il lasciapassare deve essere permanentemente esposto sul parabrezza ovvero, se le caratteristiche del mezzo non lo consentono, collocato in modo comunque facilmente visibile dall'esterno.

Art. 6 – REQUISITI DEI VEICOLI E DEI MEZZI

I veicoli autorizzati all'accesso ed alla circolazione in area sterile, devono essere a norma di quanto previsto dal Codice della Strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 - successive

modifiche ed integrazioni) e dal relativo Regolamento di Attuazione (DPR 16/12/1992 n. 495 - successive modifiche ed integrazioni).

Le macchine operatrici, i trattori, i rimorchi agricoli ed i mezzi di cantiere, fin dal momento del rilascio del contrassegno e successivamente in corso di esercizio, dovranno essere conformi alle direttive vigenti in materia di caratteristiche costruttive, certificazione e omologazione, stato di conservazione, esercizio e manutenzione.

I veicoli e le attrezzature speciali adibiti ai servizi di assistenza a terra e destinati alla esclusiva circolazione in area sterile, devono corrispondere a tutti i requisiti previsti dalla normativa ordinaria e speciale in materia di certificazione, omologazione, autorizzazione, esercizio, manutenzione e abilitazione alla guida. Esclusivamente per motivi di manutenzione tali mezzi, anche se privi di targa, potranno altresì circolare nell'area aperta all'uso pubblico posta tra il Varco 3 e l'Area Tecnica SAGAT.

Art. 7 – RICHIAMO ALLE PROCEDURE PER OPERAZIONI IN BASSA VISIBILITA'

Le prescrizioni che disciplinano le operazioni in bassa visibilità contenute nelle procedure in vigore, quelle contenute negli accordi stipulati ai sensi del Reg. (UE) 2018/1139 art. 33 e Allegato VII e nei relativi Atti di Esecuzione, si intendono espressamente richiamate per quanto concerne l'utilizzo dell'area di movimento e delle aree sottoposte ad autorizzazione della Torre di Controllo.

Art. 8 – ASSICURAZIONE VEICOLI

Le richieste di accesso e circolazione in area sterile verranno presentate al Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A. Tutte le richieste vanno corredate della seguente documentazione, con esclusione dei veicoli di cui al punto C:

- contrassegno di assicurazione o copia della polizza cumulativa;
- copia del libretto di circolazione o attestazione documentata che i dati costruttivi e di esercizio del mezzo siano conformi alla normativa vigente (dichiarazione "CE" di conformità, marcatura CE di conformità ecc.);
- specifiche delle verifiche periodiche all'automezzo.

I veicoli autorizzati all'ingresso ed alla circolazione in area sterile devono essere dotati di polizza assicurativa in corso di validità. Tale polizza dovrà essere sufficiente a coprire i danni causati a persone, aeromobili, mezzi ed infrastrutture all'interno delle aree aeroportuali doganali recintate e non dovrà contenere sottolimiti e/o franchigie. Qualora la polizza assicurativa preveda franchigie e/o sottolimiti, resta inteso che per la parte eccedente la copertura del danno resterà a carico del contraente assicurato. I sottolimiti non potranno comunque essere inferiori ai massimali stabiliti nella presente Ordinanza.

I massimali assicurativi non dovranno essere inferiori a quanto di seguito indicato:

A) Operatori che non svolgono attività di prestatori di assistenza a terra (handling):

- 10.000.000,00 per la circolazione su strada perimetrale.
- 20.000.000,00 per tutte le altre aree, comprese le vie di circolazione interne del piazzale aeromobili, ad esclusione del sottobordo*

B) Prestatori di assistenza a terra ed altri Operatori che effettuano attività sottobordo*:

Rischio coperto	Massimale (€)
Attività svolta con sole persone fisiche	5.000.000
Attività svolta con mezzi sottobordo.	150.000.000,00
cat. 7 D.L. 18/99	375.000.000,00

* (Nota: per sottobordo intendesi l'ingresso nella ASA di uno stand attivo)

Al fine di poter svolgere la propria attività il Prestatore di Servizi, prima del rilascio della certificazione di idoneità, deve stipulare con una Società Assicuratrice di rilevanza quanto meno nazionale una polizza assicurativa con massimale unico per sinistro idonea a coprire la Responsabilità Civile verso terzi e i danni a persone o cose, derivanti sia dall'esercizio delle previste attività che dall'utilizzo dei necessari mezzi in ambito aeroportuale. La polizza deve espressamente riportare gli scali aeroportuali per i quali è valida e le attività soggette a copertura assicurativa.

Qualora un Operatore intenda avvalersi di massimali inferiori a quelli sopra riportati, deve presentare al Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A. una perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato, che non intrattenga alcun altro rapporto di servizio con l'Operatore stesso. Il professionista è chiamato a valutare e a dichiarare la adeguatezza del massimale in relazione ai rischi, dando evidenza dell'accertamento condotto almeno in relazione:

- alla tipologia dei servizi che si intendono effettuare, alla mappatura dei rischi ed alla relativa identificazione delle matrici dei danni, in termini di gravità e frequenza dell'accadimento sia di tipo qualitativo che quantitativo, derivanti da incidenti od inconvenienti;
- al coinvolgimento di uomini e mezzi;
- allo specifico aeroporto dove viene prestata la attività di riferimento.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione in relazione alla variazione dello stato di rischio. La congruità dei parametri assicurativi è oggetto di stima periodica da parte del Prestatore dei servizi.

Nel caso di operatori diversi da Prestatori di servizi aeroportuali, la valutazione della congruità è effettuata dal Gestore aeroportuale stesso.

Il massimale relativo alla polizza è soggetto a revisione biennale in relazione a variazioni nella valutazione del rischio, nonché in relazione alla svalutazione monetaria calcolata sulla base dell'indice dei prezzi al consumo reso noto dall'ISTAT. Le eventuali variazioni devono essere tempestivamente segnalate al Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A.

Nel caso in cui, in corso di esercizio, vengano arrecati danni a persone o cose eccedenti i singoli massimali di copertura assicurativa, il relativo onere dovrà intendersi a totale ed esclusivo carico dell'Operatore.

C) Enti di Stato, FF.O e assimilati

Le polizze assicurative relative ai veicoli ed ai mezzi adibiti alla assistenza sanitaria e/o alle operazioni di soccorso, unitamente a quelli degli Enti di Stato e FF.O., devono ricomprendere le aree aeroportuali e conformarsi ai massimali previsti dalla normativa in vigore.

Art. 9 – LIMITAZIONI SPAZIALI E TEMPORALI

I soggetti titolari di tessere e permessi ed i veicoli/mezzi dotati di lasciapassare validamente rilasciati, in conformità a quanto stabilito dal Programma Nazionale per la Sicurezza dell'Aviazione Civile e dalle Procedure operative di settore del Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A., potranno accedere, circolare e sostare esclusivamente nelle zone autorizzate da ciascun tipo di tessera o lasciapassare e per il periodo strettamente necessario a svolgere i propri compiti di istituto.

Art. 10 – RISPETTO DEL CODICE DELLA STRADA – REGOLE DI CIRCOLAZIONE E CONDUZIONE

Salvo quanto diversamente disposto nella presente Ordinanza, tutti i veicoli/mezzi ed i rispettivi conducenti circolanti nell'area sterile sono tenuti al rispetto del Codice della strada (D.L.vo 30 aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 11 – LIMITE DI VELOCITA'

Nell'area sterile il limite di velocità, qualora non diversamente indicato da apposita segnaletica, è fissato in 30 km orari.

Negli stand degli aeromobili i veicoli devono essere condotti a passo d'uomo.

Art. 12 – DIRITTI DI PRECEDENZA e LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE PEDONALE

In tutta l'area sterile è fatto obbligo di osservare la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa presente. Il diritto di precedenza è riservato nell'ordine a:

- aeromobili, anche se trainati;
- mezzi antincendio e di soccorso (VVF e ambulanze) con luci lampeggianti blu accese;
- pedoni;
- mezzi operativi.

Non è consentito circolare a piedi nelle aree il cui accesso è subordinato ad autorizzazione da parte della Torre di Controllo, se non in casi eccezionali e per esigenze strettamente legate al ripristino o al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture di volo, previo coordinamento con ENAV e Gestore aeroportuale Società SAGAT S.p.A.

Nella zona *apron* è consentita la circolazione a piedi solo all'interno dello stand nel quale si sta operando.

Nelle restanti zone *airside* la circolazione a piedi è esclusivamente consentita sui percorsi contrassegnati dalla segnaletica presente.

Art. 13 - INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

In area di movimento e sulla strada perimetrale è fatto obbligo di indossare indumenti ad alta visibilità di classe 2 UNI EN471 o superiore. Fanno eccezione i soggetti che intervengono in situazioni di emergenza ed i passeggeri scortati o sotto supervisione.

Art. 14 – CUSTODIA DEI VEICOLI/MEZZI

Nessun veicolo, mezzo o attrezzatura, può essere utilizzato in contrasto alle disposizioni che regolano la loro circolazione ed impiego.

Veicoli, mezzi ed attrezzature il cui impiego prevede la sosta in area di movimento verranno parcheggiati parallelamente agli aeromobili, resteranno frenati ed a motore spento, nonché in posizione tale da garantire condizioni idonee al rapido sgombero della zona occupata, nel caso in cui ciò si renda necessario per esigenze di sicurezza del trasporto aereo.

Veicoli, mezzi e attrezzature quando non impiegati in attività operative, potranno sostare spenti, incustoditi e frenati esclusivamente nelle apposite aree di sosta segnalate e destinate a tale scopo.

Art. 15 – REGOLE PARTICOLARI PER LA CIRCOLAZIONE IN AREA DI MANOVRA ED AREE SOTTOPOSTE ALL'AUTORIZZAZIONE DELLA TORRE DI CONTROLLO.

Possono accedere all'area di manovra ed alle altre aree indicate nel Manuale di Aeroporto e relative tavole, esclusivamente persone e/o i mezzi autorizzati dalla Torre di Controllo ed in costante contatto radio con quest'ultima.

I nominativi radio ed i relativi codici identificativi alfanumerici sono assegnati secondo modalità definite nella apposita procedura operativa del Manuale di Aeroporto.

I soggetti che hanno ottenuto l'accesso ad aree sottoposte alla autorizzazione della Torre di Controllo, potranno allontanarsi dal veicolo soltanto qualora muniti di radio in costante contatto con la Torre medesima.

Art. 16 – DOTAZIONI E SEGNALI DEI VEICOLI

Tutti i veicoli adibiti alla circolazione in airside devono rispondere ai requisiti prescritti dal Manuale di Aeroporto.

Art. 17 – DIVIETO DI FUMO E FIAMME LIBERE

Nell'area sterile è rigorosamente vietato fumare, tranne che nelle zone autorizzate e debitamente segnalate. E' vietato altresì l'uso di fiamme libere, salvo gli usi autorizzati ai sensi del Manuale di Aeroporto.

Art. 18 – OSSERVANZA DISPOSIZIONI

Le FF.O in servizio presso l'Aeroporto di Torino Caselle sono incaricate di fare osservare le disposizioni della presente Ordinanza e di accertare che le persone, i veicoli ed i mezzi che entrano in area aeroportuale siano effettivamente autorizzati.

Art. 19 – TRASGRESSIONI

I trasgressori, oltre ad essere civilmente e penalmente responsabili dei danni derivanti dalla violazione della presente Ordinanza, sono passibili di sanzione a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 20 – ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore sull'Aeroporto di Torino Caselle il 15/04/2019.

Con identica decorrenza viene abrogata la Ordinanza n° 1/2017 del 3 febbraio 2017 e decade ogni altra disposizione in contrasto la presente Ordinanza.


I veicoli già forniti di lasciapassare alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, dovranno essere adeguati alle prescrizioni dell'art. 16 entro i limiti temporali stabiliti dal Team di sorveglianza ENAC.

Torino Caselle, 10 aprile 2019

**Il Dirigente
Dr. Alberto Lelli**

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art.24 D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)

REF.to manuale aeroporto:	PO9A
DATA:	15/04/2019
SCALA:	--



LEGENDA AREA INTERNA AEROPORTUALE:

- AREA DI MOVIMENTO
- AREA DI MANOVRA + ALTRE AREE SENSIBILI NECESSARIA AUTORIZZAZIONE TWR
 - PIAZZALI DI PARCHEGGIO AEROMOBILI
 - ALTRE AREE INTERNE DOGANALI
 - STRADA PERIMETRALE
 - STRADA INTERNA AL PIAZZALE NORD
 - TRATTI DI STRADA PERIMETRALE NON PERCORRIBILI IN LVP
 - VARCHI DI ACCESSO [C=Carrabile, P=Pedonale]
 - VARCHI UTILIZZATI PER CASI PARTICOLARI
 - VARCHI GESTITI DA LEONARDO S.p.A.
 - RECINZIONE DOGANALE

